



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Anna Martinoli

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
63	27/07/2017	6	15

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, Estensione autorizzazione integrata ambientale, già' rilasciata alla Società DI LEO NOBILE spa, con Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011, sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la ditta DI LEO NOBILE spa è titolare di autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011, per l'attività IPPC cod. 6.4b., capacità massima produttiva pari a 1.440 tonn/giorno per l'installazione ubicata nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20.

CHE la predetta autorizzazione di cui al D.D. 35/2011 è riferita solo alla parte di opificio conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti del Comune di Castel San Giorgio;

CHE in fase istruttoria si è dovuta stralciare la parte di progetto conforme sotto il profilo ambientale alla vigente normativa ma non conforme sotto il profilo urbanistico in quanto ricadente in zona E agricola;

CHE in data 18/07/2017, prot. 492889, la ditta DI LEO NOBILE spa ha chiesto l'estensione della suddetta autorizzazione AIA anche alla parte di progetto ricadente in zona agricola, presentando la seguente documentazione:

- relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato, nella quale si dichiara:
 - che per la parte dell'opificio industriale ricadente in Zona E Agricola è stato rilasciato Permesso a Costruire n. 12 del 24/03/2014, per "Progetto di Ristrutturazione Edilizia di opificio industriale" in Castel san Giorgio, via San Salvatore n. 20 – fraz. //, mappale/i 416 e 423 del foglio catastale n. 10, per cui la difformità si intende superata;
 - che risultano invariati la capacità produttiva dell'impianto ed il lay-out approvato in conferenza di servizi del 24/09/2010, finalizzata al rilascio del D.D. n. 35/2011;
- Copia del Permesso a Costruire n. 12 del 24/03/2014, rilasciato dal Comune di Castel San Giorgio, 3° Settore Edilizia Privata;
- Copia attestazione prot. 13590 del 05/07/2017, rilasciato dal Comune di Castel San Giorgio, 3° Settore Edilizia Privata: *"che l'opificio situato alla via S. Salvatore n. 20 di questo comune, riportato in catasto al fg. 10 mapp.li 416 e 423 di epoca di costruzione antecedente all'anno 1967, ristrutturato con i titoli edilizi sopra richiamati, risulta destinato ad attività industriale produttiva"*;
- Copia attestazione prot. 13604 del 06/07/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giorgio;
- Planimetria Lay-out (stato di fatto);
- Planimetria Lay-out (grafico allegato all'AIA);

PRESO ATTO della documentazione sopra evidenziata si ritiene di poter accogliere la richiesta della Ditta DI LEO NOBILE spa.

DECRETA

1) di autorizzare l'estensione dell'autorizzazione integrata ambientale, quale parte integrante e sostanziale dell'AIA, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011, anche alla parte dell'opificio industriale ricadente nella Zona Agricola E 2, alla ditta DI LEO NOBILE spa, sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20, attività IPPC cod. 6.4b., capacità massima produttiva pari a 1.440 tonn/giorno, legale rappresentante Nobile Di Leo, nato a Castel San Giorgio l'11/07/1954, gestore Nobile Di Leo nato a Castel San Giorgio il 12/03/1956;

2) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni, previste nel Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011;

3) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a e comma 9 del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

4) fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, nonché le risultanze della relazione di riferimento, è fatto obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2027 per il suolo;

5) di evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;

6) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Dipartimento ARPAC di Salerno ed al Comune di Castel San Giorgio, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;

7) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativo all'anno solare precedente, su formato digitale con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella su supporto cartaceo, depositata presso l'azienda;

8) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

9) di prendere atto che la Ditta ha trasmesso il 07/07/2015 con prot. 470333, la verifica di assoggettabilità alla Relazione di Riferimento, di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13/11/2014, da cui è emersa la mancanza dell'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento;

10) di stabilire che in occasione del primo controllo l'ARPAC verifichi quanto dichiarato nella relazione, di cui al punto precedente, redatta ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13/11/2014, che la Ditta dovrà tenere in copia presso l'installazione;

11) di stabilire che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto a comunicare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, adottando nel contempo ogni misura per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali ulteriori incidenti, eventi imprevisti;

12) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicati sull'apposito sito web istituzionale;

13) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;

14) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

15) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e Bref pertinenti, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

16) di notificare a mezzo pec il presente provvedimento alla Ditta DI LEO NOBILE spa;

17) di inviare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania;

18) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione;

19) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

avv. Anna Martinoli



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

<i>N°</i>	<i>Del</i>	<i>Dipart.</i>	<i>Direzione G.</i>	<i>Unità O.D.</i>
63	27/07/2017	50	6	15

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006, Estensione autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata alla Società DI LEO NOBILE spa, con Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011, sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D6E99454924D16CA3616F72C621255E808CD2873

Frontespizio Allegato : 9A1AF5D8CF0470DB25022599E8D519B63E096711